

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL CONTRATTO AFFIDATO

IL 20/10/2022 CIG 9455937610

IL RUP

VISTO lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

VISTE le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;

VISTO il verbale di somma urgenza del 16.05.2023 nel quale si dà atto dell'evento straordinario ed imprevedibile verificatosi in data 12.05.2023, e dei danni da esso provocati al tetto dell'immobile di Viale dei Mille;

VISTA la relazione/perizia del Prof. Ing. Di Naso con la quale si dà atto che gli interventi indispensabili per rimuovere il pregiudizio alla pubblica o privata incolumità coincidono con ciò che è anche necessario e sufficiente per risolvere in via definitiva il problema, non essendo stata contemplata (ed anzi essendo stata esclusa, anche in occasione degli incontri tra tecnici) una alternativa *“progettuale”* in grado di distinguere gli interventi necessari a rimuovere il mero pregiudizio, da quelli tesi a ripristinare lo status quo precedente all'evento;

VISTA la integrazione della relazione/perizia, trasmessa dal prof. Ing. Di Naso con mail del 13.06.2023;

CONSIDERATO che gli atti e relazioni/perizie sopra citate attestano il verificarsi di una situazione di somma urgenza, come descritta dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che gli atti e relazioni/perizie sopra citate indicano, in conformità all'art. 163 D.Lgs. 50/2016: i motivi dello stato di urgenza; le cause che lo hanno provocato; i lavori necessari per rimuoverlo; le ragioni giustificatrici dei lavori da eseguire;

VISTE la determina a contrarre e di affidamento del 27/06/2023 e la comunicazione di

avvenuto affidamento, contenente anche l'impegno contrattuale, sottoscritto in pari data, con i quali sono stati affidati alla Brunetti Costruzioni srl, iscritta alla CCIAA di Prato n.02349410973, in persona del legale rappresentante Stefano Brunetti, nato il 02/05/1985 a Firenze CF 02349410973, residente a Prato in via padre Reginaldo Giuliani n. 26, i *“lavori di somma urgenza di rimozione del pregiudizio alla pubblica e privata incolumità pubblica causati dall'evento atmosferico del 12.05.2023 all'Immobile sito in Firenze Viale Dei Mille n. 115 - CIG 9899313384”*;

RITENUTO indispensabile ed imprescindibile individuare un Professionista al quale affidare l'incarico di predisposizione del Progetto dei lavori di somma urgenza da presentare alle competenti autorità, nonché l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori;

VISTA la determina a contrarre di affidamento del 20/10/2022 con la quale è stato deciso di affidare allo Studio dp di Vincenzo Di Naso i *“servizi professionali di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza per la realizzazione dei lavori di manutenzione del tetto dell'immobile sito in Firenze viale dei mille 113/115-CIG: 9455937610”* per l'importo complessivo pari ad € 133.859,44 comprese spese e oneri accessori (spese generali e CAP) oltre IVA (se dovuta);

VISTO il disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti il 21.10.2022;

RITENUTO opportuno e possibile utilizzare il contratto in essere, senza farlo estinguere;

CONSIDERATO che tale scelta appare la più efficiente, efficace ed economica, sia in ragione della somma urgenza dei lavori da eseguire, sia in ragione del fatto che l'estinzione non potrebbe che avvenire per mezzo di atto di recesso, con aggravio dei costi a carico della Stazione Appaltante, sia in ragione del fatto che il Professionista ha un elevato livello di conoscenza dello stato dei luoghi, a causa dell'incarico ancora in essere

VISTO l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 recante *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”*;

RILEVATA la necessità di modificare/variare il contratto, in ragione del fatto che, nelle more

della vigenza del contratto, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibile che hanno determinato la necessità di intervenire, con somma urgenza, sul tetto dell'Immobile di Viale Dei Mille n. 113/115;

RILEVATA pertanto la necessità di modificare/variare il contratto, da *“servizi professionali di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione del tetto dell'immobile sito in Firenze Viale dei Mille 113/115”* a *“servizi professionali di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi alla manutenzione del tetto dell'immobile sito in Firenze Viale dei Mille 113/115;*

RICHIAMATI gli atti, i provvedimenti, le relazioni tecniche che sono stati adottati e/o acquisiti nell'ambito della procedura di somma urgenza;

DATO ATTO che la modifica/variazione rientra nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il preventivo del Prof. Ing. Di Naso del 13.06.2023, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente determina;

VISTO l'art. 106 comma 1 lettera c) in base al quale è possibile apportare modifiche e/o varianti *“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”*

CONSIDERATO che, in effetti, nel caso di specie la necessità di modifica è determinata da circostanza impreviste ed imprevedibile, indicate negli atti e documenti relativi alla procedura di somma urgenza, e la modifica non altera assolutamente la natura generale del contratto, che rimane sempre aderente ai servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO inoltre, che la modifica non determina alcun aumento dei prezzi e dei costi dei servizi, e quindi risulta rispettata anche la prescrizione di cui all'art. 106 comma 7;

VISTO l'art. 106 comma 1 lettera e) in base al quale è possibile apportare modifiche e/o varianti *“se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4”*;

VISTO l'art. 106 comma 4, in base al quale *“Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).”*

CONSIDERATO che nel caso di specie: a) la modifica non altera, tanto meno considerevolmente, gli elementi essenziali del contratto; b) non introduce condizioni che, se fossero state inserite nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati

diversi o l'accettazione di una offerta diversa oppure avrebbero attirato ulteriore partecipanti, se si considera che l'originario incarico è stato affidato con procedura di affidamento diretto, sussistendone i presupposti di legge, e che i requisiti tecnici per l'esecuzione delle prestazioni modificate sono i medesimi di quelli previsti in fase di affidamento dell'originario incarico; c) la modifica non estende l'ambito di applicazione del contratto, perché, originariamente i servizi erano riferiti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto dell'immobile sito in Viale dei Mille, e con la modifica contrattuale, i servizi richiesti rimangono inerenti ai lavori di somma urgenza di quel tetto, finalizzati a ripristinare la sua funzionalità; e) non vi è sostituzione del contraente; f) la variazione non determina aumento di spese e costi dei servizi;

Tanto premesso

DETERMINA

- Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
- Di autorizzare la variazione contrattuale, nei termini indicati nell'allegato Addendum, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
- Di approvare l'addendum;

Fanno parte integrante e sostanziale della presente tutti gli atti, di qualsiasi tipo e natura, tutti i documenti e tutti i verbali e le perizie ivi richiamati.

Il RUP